**RICORSO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO IN RUOLO PRESSO LA SCUOLA MATERNA (ORA INFANZIA) O PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE (ORA PRIMARIA) NEL CASO DI PASSAGGIO AL SUPERIORE RUOLO DELLA SCUOLA ELEMENTARE (ORA PRIMARIA) O DELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE (ORA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO)**

Con la presente nota si porta a conoscenza di tutti gli iscritti Cisl Scuola che la scrivente organizzazione sindacale sta provvedendo per mezzo del proprio ufficio legale alla tutela dei diritti derivanti dalla corretta ricostruzione di carriera in conseguenza del passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I e II grado e dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I e II grado.

Nel caso di passaggio fra i ruoli sopra indicati, infatti, il MIUR, ai fini della ricostruzione di carriera, non ha mai tenuto conto del precedente periodo in ruolo svolto dal docente presso la scuola dell’infanzia o quella primaria ed ha sempre inserito il medesimo personale nei rispettivi gradoni retributivi senza tenere in alcun conto lo svolgimento dell’attività espletata nei ruoli precedenti quale anzianità di servizio.

Sulla materia è definitivamente intervenuta la suprema Corte di Cassazione la quale, ormai con indirizzo consolidato, ha sancito il diritto al riconoscimento dell’intera anzianità di servizio svolta nel precedente ruolo ed al corretto inserimento nel nuovo gradone retributivo.

Si precisa che il danno subito non riguarda soltanto il mancato inserimento nel corretto gradone stipendiale, con notevole diminuzione della retribuzione mensile ma anche l’erronea applicazione da parte del MIUR della normativa vigente in quanto, la medesima Pubblica Amministrazione, nel caso di passaggio di ruolo del personale scolastico applica *sic et simpliciter* i nuovi gradoni contrattuali previsti dal CCNL del 04.08.2011 senza tenere conto della precedente anzianità di servizio e ciò si traduce in un chiaro ritardo della progressione di carriera che prevede il primo scatto non più a partire dal terzo anno ma a partire dal nono.

Tale situazione si ripercuote altresì negativamente anche su tutti gli altri istituti connessi al rapporto di lavoro (Tfr, indennità scolastiche varie) nonché al corrispondente trattamento pensionistico ed al conseguente ritardo della progressione economica.

I soggetti destinatari del presente ricorso sono:

- docenti che sono transitati dal ruolo della scuola materna (ora infanzia) al ruolo della scuola elementare (ora primaria);

- docenti che sono transitati dalla scuola materna (ora primaria) alla scuola media-superiore (ora secondaria di I e II grado);

- docenti che sono transitati dalla scuola elementare (ora primaria) alla scuola media-superiore (ora secondaria di I e II grado).

Il diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio pregressa svolta nei ruoli inferiori decorre dalla comunicazione eseguita dal MIUR con la quale al lavoratore viene comunicato da parte del Dirigente scolastico il decreto di ricostruzione della carriera.

Il termine di prescrizione del relativo diritto viene individuato dalla legge nel periodo di 10 anni.

Il diverso termine prescrizionale di recupero delle somme che dovranno essere pagate è invece di 5 anni.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio legale della Cisl Scuola Umbria ogni lunedì pomeriggio presso la sede sita in Perugia, Via Campo di Marte oppure contattare il numero di telefono 0755728433.